

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO NOTIFICHE
E DEL RELATIVO RIMBORSO SPESE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 77 del 14 settembre 1998, modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 21 luglio 2000.

ARTICOLO 1 - Servizio notifiche.

1 - Il presente regolamento disciplina le modalità del servizio delle notifiche per conto di altri Enti, con particolare riferimento all'amministrazione finanziaria.

2 - Il servizio viene curato dall'ufficio dei messi comunali, che provvedono, sotto la propria responsabilità e nell'ambito dell'organizzazione del proprio tempo di lavoro, a garantire le notifiche richieste da terzi entro le scadenze, nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento.

ARTICOLO 2 - Gestione del servizio.

1 - I messi comunali provvedono a effettuare le notificazioni nell'ambito del territorio comunale personalmente o, nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge, mediante il servizio postale.

2 - La notifica degli atti dell'amministrazione finanziaria indicati dall'art.14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni e integrazioni; può essere effettuata mediante il servizio postale, come previsto dal citato art. 14 al comma 2.

3 - Di norma, salvo che le amministrazioni terze non richiedano la notifica d'urgenza o gli atti da notificare pervengano entro tre giorni lavorativi dalla scadenza, i messi provvedono alle notifiche entro dieci giorni dall'acquisizione degli atti al protocollo generale del comune.

4 - Non è, in ogni caso, garantita la notifica di atti che pervengano al protocollo comunale più tardi del terzo giorno antecedente alla scadenza.

ARTICOLO 3 - Compenso e rimborso spese.

1. Per ciascuna notifica effettuata su richiesta di altre amministrazioni pubbliche è previsto un compenso di lire diecimila, oltre al rimborso delle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, nelle ipotesi previste dall'art.140 del codice di procedura civile.

2. La suddetta somma è aggiornata ogni tre anni, in relazione all'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle Finanze.

3. Il compenso di cui al presente articolo non è soggetto a imposta sul valore aggiunto, né a fatturazione.

ARTICOLO 4 - Modalità di pagamento.

1 - Le Amministrazioni richiedenti provvedono al pagamento dei compensi e dei rimborsi previsti dal precedente articolo versando la somma dovuta presso la tesoreria comunale Cassa di Risparmio di Reggio Emilia - filiale di San Martino in Rio, oppure versandola sul c.c. postale n. 14012421, intestato a Comune di San Martino in Rio - Servizio di tesoreria, specificando nella causale: " Rimborsamento spese notifica atti ".

2 - Il Comune richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per loro conto, allegando la documentazione giustificativa.

3 - (abrogato)

ARTICOLO 5 - Destinazioni dei rimborsi.

1 - I compensi ed i rimborsi di cui al presente Regolamento sono acquisiti al bilancio comunale.

2 - L'accertamento delle entrate sarà effettuato a cura dell'ufficio di segreteria cui i messi comunali trasmetteranno mensilmente l'elenco delle notifiche effettuate per conto delle altre amministrazioni con l'indicazione del corrispettivo dovuto, di quello corrisposto e di quello richiesto e non ancora introitato.

3 - L'attività di notifica per conto di altre amministrazioni può essere oggetto di apposito progetto finalizzato per l'ufficio messi, così da incentivare l'attività da loro prestata. La verifica positiva dell'efficienza e dell'efficacia nella gestione del servizio, nel rispetto del presente regolamento, consente l'erogazione del compenso incentivante.

ARTICOLO 6 - Esenzioni.

1 - Le disposizioni del presente regolamento non si applicano, e quindi non è dovuto alcun rimborso spese in relazione alle notifiche richieste:

- dall'Autorità Giudiziaria;
- da altre pubbliche amministrazioni che emettano provvedimenti nell'esclusivo interesse del comune di San Martino in Rio, in quanto destinatario dei proventi o partecipante al procedimento o che richiedano notificazioni le quali, per legge, devono essere eseguite dai messi comunali a pena di nullità;
- da altre Amministrazioni Comunali, a condizione di reciprocità e purché abbiano comunicato tale condizione.

ARTICOLO 7 - Norme transitorie.

(abrogato)